

VERBALE DI ACCORDO

ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno 6 del mese di aprile dell'anno 2020 si sono confrontati con modalità telematica:

l'azienda Brico io S.p.A. con sede legale in Milano (20142), viale Famagosta, n. 75, P.IVA 08589490153, rappresentata dal Responsabile Risorse Umane Dott. Giorgio Puccetti

e

Filcams CGIL nazionale rappresentata da Joice Moscatello

Fisascat CISL rappresentata da Marco De Murtas

Uiltucs rappresentata da Marco Marroni

Premesso che

- 1) La Società ha avanzato alle OO.SS. richiesta di incontro in via telematica per l'avvio della discussione della procedura di consultazione sindacale per l'intervento della CIGD ai sensi dell'art. 22 di cui ai D.L. n.18 del 17.3.2020;
- 2) Filcams CGIL Nazionale ha confermato disponibilità di incontro in via telematica ai sensi della disposizione di cui al punto precedente;
- 3) Brico io ha illustrato che a fronte alla situazione emergenziale causata dal virus COVID19 si è verificata una forte riduzione delle attività lavorative e quindi una grave contrazione dei volumi d'affari, rendendosi di conseguenza necessaria l'adozione immediata di misure di sospensione temporanea del lavoro a salvaguardia del complessivo perimetro aziendale mediante l'intervento di strumenti di integrazione salariale;
- 4) Brico io ha illustrato di avere alle proprie dipendenze n. 990 dipendenti, alcuni dei quali impiegati presso n. 79 punti vendita distribuiti sul territorio nazionale e altri presso la sede legale di Milano;
- 5) per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le regioni nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19 l'azienda ha disposto la chiusura di tutti gli esercizi commerciali collocati sul territorio nazionale;
- 6) successivamente, a far tempo dal 25 marzo 2020, laddove è stato possibile nel rispetto delle restrizioni imposte dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché dalle ordinanze regionali in vigore, la società ha disposto la riapertura di alcuni esercizi commerciali, secondo una rimodulazione dell'orario di lavoro, individuando come criterio per la rotazione dei lavoratori da sospendere quello della fungibilità delle mansioni nell'ambito di ciascuna unità produttiva;
- 7) ciò nonostante, l'operatività aziendale si è notevolmente ridotta, al punto da determinare problematiche in ordine ai flussi di cassa;
- 8) le Parti hanno esaminato la situazione aziendale che si è venuta a creare in seguito all'evento COVID-19, che ha determinato un drastico calo della clientela nel periodo dal 12 marzo alla data odierna con la conseguente diminuzione del fatturato stimata nel 80 %;
- 9) Le predette conseguenze economiche negative rendono indifferibile sia la riduzione temporanea dell'attività lavorativa di alcuni comparti aziendali, che la sospensione - sempre temporanea - di altri per tutto il personale occupato, pari a 990 lavoratori per un periodo dal 23.03.2020 nelle unità produttive indicate nell'allegato 1 (All. 1).

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

- a) le premesse formano parte integrante del presente accordo;
- b) la riduzione temporanea dell'attività lavorativa non è imputabile all'azienda né ai lavoratori e le Parti ritengono necessario ricorrere alla Cassa integrazione in deroga (CIGD) ai sensi dell'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- c) le Parti concordano sulla richiesta di intervento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) con

sospensione a zero ore/riduzione oraria, in funzione dell'organizzazione aziendale dal 23 marzo 2020, per il personale – elencato nell'allegato 2 - operante presso le unità produttive, come indicato nell'All. 1;

- d) le Parti convengono che la richiesta di CIGD è formulata in base all'attuale scenario operativo che la società sta affrontando e gestendo alla luce del quadro normativo di riferimento, con la conseguenza che le Parti non possono escludere che laddove ricorressero situazioni di difficoltà economica aziendale, anche dettate da nuove restrizioni sull'attività degli esercizi commerciali, introdotte da futuri provvedimenti normativi statali o regionali, si possa determinare una ulteriore riduzione dell'attività aziendale tale da generare delle ricadute sul personale per cui attualmente è prevista solo una riduzione oraria. Laddove si verificasse una simile ipotesi, le Parti dichiarano che il presente accordo autorizza l'azienda a richiedere l'ampliamento fino al 100% della copertura CIGD massima consentita, senza necessità di effettuare un nuovo esame congiunto;
- e) le Parti inoltre convengono che il periodo di sospensione a zero ore/riduzione oraria possa essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti che verranno emanati. Tale proroga verrà comunicata alle OO.SS. che sottoscrivono il presente accordo;
- f) le Parti convengono che per i lavoratori interessati alla riduzione si farà ricorso al criterio della rotazione fra profili professionali fungibili nell'ambito di ciascuna unità produttiva; con la conseguenza che sarà possibile fare ricorso alla rotazione tra lavoratori appartenenti ad unità produttive diverse sole ove ciò sia dovuto a specifiche esigenze produttive e/o sostitutive e compatibile con il quadro normativo di riferimento in ordine alla libertà di circolazione/spostamento dei cittadini lavoratori sul territorio;
- g) laddove qualche dipendente collocato in cassa integrazione fosse richiamato al lavoro per qualsiasi necessità aziendale (anche nella forma di smart-working laddove ciò sia concretamente possibile) l'azienda applicherà il criterio della rotazione fra dipendenti con mansioni fungibili e limitatamente ad ogni singola unità produttiva, nei limiti in cui detta rotazione sarà compatibile con la finalità preminente di contenimento del rischio di contagio e con la professionalità specifica delle maestranze richieste, nonché con le esigenze tecnico organizzative e produttive dell'azienda;
- h) l'azienda attiverà il disbrigo delle pratiche amministrative necessarie per richiedere il trattamento di integrazione salariale di spettanza dei lavoratori per il periodo concordato;
- i) gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'INPS, come previsto dall'art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- j) tuttavia, limitatamente ai lavoratori sospesi, a titolo di trattamento di miglior favore, l'azienda, su richiesta degli interessati, si farà carico di anticipare il pagamento in un'unica soluzione della quota di 14ma mensilità maturata alla data della richiesta;
- k) si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che prevedessero condizioni di miglior favore sul trattamento del personale;
- l) ai fini del riconoscimento del trattamento di integrazione salariale non costituisce condizione preclusiva il previo smaltimento di ferie, congedi e permessi retribuiti maturati.

_____ , lì 8 Aprile 2020

Firme

